



Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 – 60121 – 60630 - 620092 Fax 0872 620247

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 31-03-2023**

Settore: II - ASSETTO E GESTIONE TERRITORIO

**Oggetto: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE SUL
SUOLO PUBBLICO DI FIORIERE O ALTRI ELEMENTI DECORATIVI"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 23.08.2012.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: **31-03-2023**



Il Responsabile del servizio
BERARDI FEDERICA

IL PROPONENTE

RICORDATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23.08.2012, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento per la collocazione sul suolo pubblico di fioriere o altri elementi decorativi", composto di n. 8 articoli;

RITENUTO opportuno, per il migliore perseguimento delle finalità di migliorare l'inserimento ambientale delle fioriere e dei vasi ornamentali su suolo pubblico, nonché il livello generale del decoro pubblico sul territorio comunale, apportare alcune modificazioni allo stesso;

VISTE le modifiche al testo regolamentare sopra citato di seguito indicate e ritenuto di approvarle:

- riformulare l'art. 2 come segue:

"Chiunque conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, siti al piano stradale **con marciapiede**, può collocare fioriere sul suolo pubblico antistante il fabbricato e precisamente nella porzione di suolo corrispondente al fronte dell'edificio, dandone comunicazione scritta agli uffici comunali e nel pieno rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Le fioriere e i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- Non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, **fatta eccezione per i vicoli con le prescrizioni indicate nel punto seguente.**
- **Nei vicoli è vietato posizionare sulla porzione di suolo pubblico qualsiasi articolo, fatta eccezione per fioriere nonché piccoli oggetti di provato pregio e valore storico, che riguardino il folklore locale, ovvero testimonianze dell'espressione artistica e/o manifatturiera del territorio, eventualmente anche sospesi lungo muri e pareti esterne o posti in prossimità della proprietà privata degli edifici, previa autorizzazione scritta da parte dei proprietari degli edifici medesimi e del Comune di Rocca San Giovanni, su domanda dell'interessato corredata di documentazione fotografica e relazione da cui si evincano le caratteristiche delle fioriere e degli oggetti che si intenderebbe posizionare.**
- Gli spazi non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza disponibile, lasciando libero in ogni caso un passaggio minimo di mt. 1,50.
- Le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente.

Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo ed al decoro dell'ambiente urbano";

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte e ne costituiscono la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 s.m.i.;

2. di modificare il vigente "Regolamento per la collocazione sul suolo pubblico di fioriere o altri elementi decorativi", composto di n. 8 articoli, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 23.08.2012, come in appresso indicato:

- riformulare l'art. 2 come segue:

"Chiunque conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, siti al piano stradale **con marciapiede**, può collocare fioriere sul suolo pubblico antistante il fabbricato e precisamente nella porzione di suolo corrispondente al fronte dell'edificio, dandone comunicazione scritta agli uffici comunali e nel pieno rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Le fioriere e i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- Non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, **fatta eccezione per i vicoli con le prescrizioni indicate nel punto seguente.**
- **Nei vicoli è vietato posizionare sulla porzione di suolo pubblico qualsiasi articolo, fatta eccezione per fioriere nonché piccoli oggetti di provato pregio e valore storico, che riguardino il folklore locale, ovvero testimonianze dell'espressione artistica e/o manifatturiera del territorio, eventualmente anche sospesi lungo muri e pareti esterne o posti in prossimità della proprietà privata degli edifici, previa autorizzazione scritta da parte dei proprietari degli edifici medesimi e del Comune di Rocca San Giovanni, su domanda dell'interessato corredata di documentazione fotografica e relazione da cui si evincano le caratteristiche delle fioriere e degli oggetti che si intenderebbe posizionare.**
- Gli spazi non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza disponibile, lasciando libero in ogni caso un passaggio minimo di mt. 1,50.
- Le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente.

Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo ed al decoro dell'ambiente urbano".



Il Proponente
Dr. Fabio Caravaggio

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Fabio Caravaggio".



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: info@comune.roccasangiovanni.ch.it

DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE E CON VASI ORNAMENTALI

Art. 1 - Finalità

L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, con fioriere e vasi ornamentali è disciplinato dal presente regolamento, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere e dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi.

Art. 2 – Criteri generali di collocazione.

Chiunque conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, siti al piano stradale, può collocare fioriere sul suolo pubblico antistante il fabbricato e precisamente nella porzione di suolo corrispondente al fronte dell'edificio, dandone comunicazione scritta agli uffici comunali e nel pieno rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

Le fioriere e i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede. Fanno eccezione a questa regola Corso Garibaldi e i vicoli del centro storico;
- gli spazi non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza disponibile, lasciando libero in ogni caso un passaggio minimo di mt. 1,50 ;
- le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente.

Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.

Art. 3 – Vincoli

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati. In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.

Art. 4 – Pubblicità

Sulle fioriere e sui vasi ornamentali non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: info@comune.roccasangiovanni.ch.it

Art. 5 – Manutenzione

Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti ed in perfetta efficienza; le fioriere ed i vasi ornamentali dovranno essere piantumati e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni; le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite.

Art. 6 – Fioriere ammesse e criteri per l'inserimento ambientale

Tipologie:

E' ammesso l'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma parallelepipedo, cubica, cilindrica o tronco conica, non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.

L'altezza massima delle fioriere non dovrà superare i 50 cm., e l'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 2,20.

Materiali e colori:

I materiali ammessi per le fioriere ed i vasi ornamentali sono i seguenti:

- terracotta;
- rame o ghisa al naturale;
- pietra;
- legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio colorato rivestito parzialmente in mosaico;
- conglomerato cementizio colorato in pasta con tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostanti;
- conglomerato cementizio con finitura in granulati lapidei.

Non è consentito l'impiego di materiali plastici.

Il colore delle fioriere e dei vasi ornamentali deve essere intonato all'arredo urbano e non deve contrastare con l'ambiente circostante.

Essenze vegetali:

Le essenze arbustive da porre a dimora, anche in combinazione tra di loro, dovranno essere scelte tra quelle sottoelencate.

- Alloro;
- Bosso ligustro;
- Pittosporo;
- Eleagno senza spine;



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: info@comune.roccasangiovanni.ch.it

- Tamerice;
- Fillirea;
- Oleandro;
- Lavanda ed altre piante aromatiche;
- Altre essenze concordate con l'ufficio tecnico comunale.

L'impiego di piante stagionali fiorite, utilizzate da sole oppure a completamento dell'impianto arbustivo, è consigliato e non è soggetto ad alcuna limitazione.

Non è ammessa l'impiego delle seguenti essenze:

- Conifere nane;
- Piante grasse o succulente;
- Piante provviste di spine nel fusto e nelle foglie.

Art. 7 – Sanzioni

L'occupazione del suolo pubblico con elementi non conformi al presente regolamento comporterà ai sensi dell'art.7 bis della legge 3 del 16.01.2003 la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00 a carico del conduttore dei locali nonché l'obbligo di rimozione degli elementi.

In caso di inosservanza all'obbligo di rimozione il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati come previsto all'art.54 comma 4 del TUEL.

La procedura prevista per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalla L.689 del 24.11.1981.

La presenza dei messaggi pubblicitari non autorizzati è soggetta alle sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada e s.m. e i.

Art. 8 – Norme transitorie.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Ai sensi dell'art. 80 del vigente statuto, il presente regolamento dovrà essere ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dopo l'esecutività della delibera che lo approva. Le fioriere ed i vasi ornamentali autorizzati secondo i criteri previgenti, ma in contrasto con il presente titolo, dovranno essere adeguate alla loro sostituzione.